

Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica tel. 091.7077297 - fax 091.7077203

e-mail: servizio6dru@regione.sicilia.it via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982 - 091.7077831 fax 091.7077813 urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 13820 del 110 610, 2015

CIRCOLARE N. 4./2015

OGGETTO: Circolare n. 2/2014. Art.32 della legge n.47/85 come sostituito dall'art.32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA LORO SEDI

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA PALERMO

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento dell'Ambiente
S E D E

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE LORO SEDI

ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LORO SEDI

AGLI ENTI PARCO REGIONALI LORO SEDI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PALERMO

Responsabile procedimento

___ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail servizio6dru@regione.sicilia.it.

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.



ALLA CORTE DEI CONTI PALERMO

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA – SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI 3 - 4 - 7 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE SEDE

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTOREGIONALE DELL'URBANISTICA SEDE


Con la Circolare n. 2/2014, di prot. n. 2301 del 31 gennaio 2014 questo Assessorato ha formalizzato il proprio indirizzo riguardo alle perplessità suscitate dal parere del CGA n. 291 del 2010, che a Sezioni Riunite si è pronunciato in merito all'applicazione dell'art. 32 della legge n. 47/85, come modificato dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

La suddetta Circolare è stata poi revocata con la nota prot. n. 2894 del 26 giugno 2014, con motivazione tratta dall'assunto che in ragione del valore esclusivamente consultivo del citato parere del CGA, in quanto reso "su un ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto da un privato contro le determinazioni di una Amministrazione comunale", lo stesso "è estensibile a qualsiasi altra posizione giuridica solo in sede di esplicito altro ricorso".

Si deve preliminarmente ricordare che la problematica posta riguarda le zone sottoposte a vincoli di <u>inedificabilità relativa</u>, non quelle soggette a vincolo di <u>inedificabilità assoluta</u> per le quali non è mai stata messa in discussione la inapplicabilità di qualsivoglia condono edilizio.

La norma richiamata, è infatti espressamente riferita alle zone sottoposte a vincolo cd "relativo", ove è invece possibile operare il condono edilizio, non certo in automatico, ma soltanto qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente con riguardo alle ragioni di tutela che hanno determinato l'imposizione del vincolo stesso.

La Circolare n. 2/2014, formalizzata proprio in relazione al contenuto del citato parere del CGA n. 291/10, che questa Amministrazione ha ritenuto di poter condividere, era stata emanata affinché gli Enti locali si attenessero ai principi in essa enunciati, al fine di uniformare l'attività amministrativa relativa all'esame delle istanze di condono edilizio presentate; è appena il caso di evidenziare come il citato parere delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa non costituisca l'unico avviso di quel consesso sulla problematica, atteso che dalla data di stesura della Circolare n.



Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

2/2014 citata, numerosi altri pareri sono stati espressi dallo stesso Organo consultivo pronunciandosi nel merito di ricorsi straordinari promossi da privati, e di fatto confermando e ribadendo i criteri interpretativi riportati nel precedente parere n. 291/10.

Si citano *ex multis* i pareri n. 1375/10, n. 124/11, n. 68/11, n. 395/11, n. 2016/11, n. 122/11, n. 69/11, n. 1480/10, n. 239/11, n. 1264/11, n. 1062/11, n. 1288/11, n. 1323/11, n. 1140/11, n. 1265/10, n. 1322/10, n. 1260/10, n. 205/11, n. 1372/10, n. 1479/10, n. 1459/10, n. 120/11, n. 1261/11, tutti resi nel 2013.

Al fine, dunque, di limitare il ricorso al contenzioso che vedrebbe soccombenti le Amministrazioni degli Enti locali, alle quali questa Amministrazione regionale aveva riservato "qualsiasi autonoma determinazione sulle fattispecie trattate" con la più volte citata circolare n. 2/2014, ed affinché le stesse possano uniformare i loro comportamenti nell'esame e definizione delle istanze di sanatoria edilizia, da parte di questo Assessorato non può che confermarsi l'indirizzo assunto con la Circolare n. 2/2014 nei confronti della problematica in argomento, alla quale si rimanda, ribadendone altresì i contenuti e le indicazioni espresse nei confronti degli Enti locali.

Pertanto, conseguentemente, deve considerarsi revocata la nota Assessoriale prot. n°2894 del 26 giugno 2014.

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

L'Assessore
Maurizio Croce

Solo Colora Colo